

10. c.c. disp. gen. - 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.

Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo Il Dell'applicazione della legge in generale - Art. 10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.

Art. 10.Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

[Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.] (1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello